



COMUNE DI ROVIGO

www.comune.rovigo.it

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA,
TRASPORTI E MOBILITÀ

Sezione Ambiente, Ecologia, Igiene e Sanità

**Al Consigliere Comunale
Matteo Masin**

**Al Presidente del Consiglio Comunale
per il tramite dell'Unità Assistenza Organi Istituzionali**

Oggetto: Risposta ad Interrogazione Protocollo N.0074816/2024 del 30/09/2024.

Gentile Consigliere,

con riferimento all'interrogazione in oggetto, per gli aspetti di competenza dell'Assessorato alle Politiche Ambientali ed Energetiche, si riscontra quanto segue.

L'art.23 – Funzioni Ammissibili recita: “Nessun esercizio produttivo, la cui attività rientri tra quelle disciplinate dal D.Lgs. 238/2005, D.Lgs. 152/2006 parte seconda e/o incluse tra quelle insalubri di prima classe previste dall'art. 216 del R.D. 1265/34, e che, comunque non corrispondano esclusivamente alle caratteristiche previste dalla lettera E) dell'art. 5, potrà insediarsi nella suddetta area, a meno che il gestore non metta in atto adeguati e concreti interventi per evitare ogni ulteriore aggravio della salubrità e della qualità dell'ambiente circostante come tutelato dalle norme vigenti e dalle pianificazioni di settore, oltre che possibili danni alla salute dei suoi abitanti, e fermo restando il rispetto nell'area in esame dei limiti di qualità dell'aria ambientale stabiliti per la salvaguardia della salute umana (omissis)...L'atto di assenso comunale potrà quindi essere positivamente espresso ove gli organi competenti in materia igienico-sanitaria ed ambientale, nei richiesti pareri, attestino l'assenza di un aggravamento della salubrità ambientale, oltre che il rispetto, nell'area in esame, dei limiti di qualità dell'aria ambiente stabiliti per la salvaguardia della salute umana”.

Da quanto disciplinato dall'art. succitato viene esclusa la possibilità di insediarsi nell'area dell'Interporto a qualsiasi attività che utilizzi o produca sostanze pericolose che possano causare

conseguenze negative per la salute umana e per l'ambiente (rif. D.lgs. 238/2005 abrogato dal D.Lgs. 05/2015 di attuazione della Direttiva 2012/18/UE), attività che rientrano nella parte seconda del D.Lgs. 152/06 (attività soggette ad AIA e/o a VIA), attività che rientrano tra le industrie insalubri di prima classe (art. 216 del R.D. 1265/34) a meno che il gestore non utilizzi le migliori tecniche disponibili per evitare qualsiasi aggravio della qualità ambientale e della salute umana.

Inoltre il procedimento potrà concludersi positivamente qualora gli enti competenti in materia igienico sanitaria e ambientale, attestino nei pareri di competenza, l'assenza di un aggravamento della salubrità ambientale.

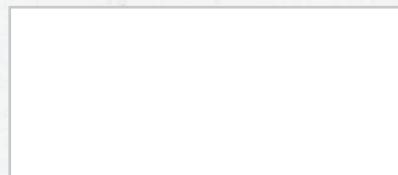
La procedura di attivazione industria insalubre si articola nel seguente modo:

chiunque intende attivare una lavorazione classificata come insalubre, compresa nell'elenco di cui al DM 5/09/1994, dovrà presentare apposita domanda almeno 15 giorni prima dell'attivazione, attraverso il SUAP del Comune dove sarà localizzato l'impianto, allegando la documentazione che descriva il tipo di lavorazione che verrà eseguita presso l'impianto, la proposta di classificazione quale industria insalubre (se di prima o seconda classe), le tecnologie utilizzate a tutela della salute pubblica e dell'ambiente e la localizzazione dello stesso.

L'attivazione di industria insalubre, tramite Determinazione emessa da parte del Comune, è subordinata dall'acquisizione dei pareri positivi in campo igienico sanitario e ambientale da parte delle autorità preposte, nonché delle autorizzazioni, permessi.

Distinti saluti.

Il Sindaco
Valeria Cittadin



Sezione Ambiente ed Ecologia

Via Badaloni, 31 - tel.0425.206442-446-460-461-358 - fax.0425.206453
e-mail: iambiente@comune.rovigo.it - PEC: ambiente.comune.rovigo@pecveneto.it